

NOTA IN MERITO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPOSTA DI BOLLO

Con l'accettazione dell'ordine diretto di acquisto (OdA), ovvero con la formulazione di offerta in caso di richiesta di offerta (RdO), il fornitore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi relativi all'imposta di bollo.

Si precisa che, dietro semplice richiesta di questa Pubblica Amministrazione, il fornitore dovrà fornire attestazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi di cui alla presente nota.

Sull'argomento, si riporta integralmente il testo di apposita domanda contenuta nelle FAQ sul sito [acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it).

Gli ordini diretti e le Richieste di offerta del MePA sono esenti dall'applicazione delle marche da bollo?

L'Agenzia delle Entrate, con i pareri prot. nn. 954-80656/2012 del 21/06/2012 e del 19/06/2013, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., con riferimento alla Richiesta di Offerta e all'Ordine Diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., ha precisato che:

- Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima allegata al DPR N. 642 del 1972.;
- le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali... che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione;
- le disposizioni di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata "Ordine Diretto";
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un'Amministrazione dello Stato, l'imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;
- l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).

Per completezza, si evidenzia, infine, che l'art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato "*Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'affidatario*") dispone che "*Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto....*".

Quanto sopra è coerente con le condizioni generali allegate ai bandi MePA, che prevedono che "*Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore*".